

Edizione di lunedì 29 Giugno 2020

EDITORIALI

Quinto appuntamento con Euroconference In Diretta
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Operazioni fuori campo Iva e calcolo del fatturato
di **Sandro Cerato**

ADEMPIMENTI

Facoltà di rinuncia alla “Tremonti ambientale”: profili di criticità
di **Andrea Caboni, Gianluca Cristofori**

AGEVOLAZIONI

Il potenziamento del bonus pubblicità nel Decreto Rilancio
di **Debora Reverberi**

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per le spese di sanificazione
di **Francesca Dal Porto**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

EDITORIALI

Quinto appuntamento con Euroconference In Diretta

di **Sergio Pellegrino**



Quest'oggi, alle 9, la quinta puntata di *Euroconference In Diretta*: tanti i temi che, come consuetudine, andremo a trattare.

Nella **sessione di *aggiornamento*** partiremo facendo il punto della situazione sui **documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Entrate** nella scorsa settimana.

Ci soffermeremo innanzitutto sulla [circolare 17/E](#), che analizza il **nuovo contraddittorio tra le parti**.

A seguito delle novità introdotte dal **Decreto Crescita**, gli Uffici devono **notificare** al contribuente, **prima dell'emissione dell'avviso di accertamento**, l'**invito** di cui al nuovo [articolo 5 D.Lgs. 218/1997](#), finalizzato alla definizione mediante adesione.

La novità interessa gli avvisi di accertamento emessi a partire dal **1° luglio 2020** relativi ad **imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA**.

Discutibili alcune delle posizioni espresse dall'Agenzia:

- innanzitutto, l'**esclusione dell'applicazione dell'istituto** nel caso in cui l'Ufficio proceda all'emissione di **avvisi di accertamento o di rettifica parziale**;
- poi la **proroga automatica di 120 giorni** del termine di decadenza per la notificazione degli atti impositivi, qualora tra la data di comparizione indicata nell'invito e il termine di decadenza dal potere di accertamento intercorrano meno di 90 giorni, **anche nel caso in cui l'Ufficio abbia ritenuto opportuno avviarlo facoltativamente**.

Commenteremo poi la [risoluzione 34/E di giovedì 25](#), importante perché concretizza il **"ravvedimento"** dell'Agenzia in relazione alle posizioni espresse nelle [risoluzioni 303/E/2008](#) e

[340/E/2008](#) (e **smentite ripetutamente dalle pronunce della Cassazione**).

Il documento riconosce che la **detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica**, così come per quelli legati al **sismabonus**, spetta ai **titolari di reddito d'impresa** che effettuano gli interventi sugli immobili posseduti o detenuti, **a prescindere dalla qualificazione come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali"**.

Restando in tema **"bonus edilizi"**, analizzeremo quindi la **risposta dell'Agenzia n. 194 di venerdì**, sulla fruibilità delle detrazioni anche da parte dei soggetti titolari di diritti edificatori.

Nell'ambito della **selezione delle pronunce della Cassazione** che abbiamo effettuato, ci soffermeremo sull'[ordinanza 12468](#), relativa al **diniego di annullamento in autotutela di un atto da parte dell'Ufficio**.

Nella **sessione adempimenti e scadenze**, Lucia Recchioni si concentrerà prima sulle **scadenze del 30 giugno**, poi sulle **novità che decorrono dal 1° luglio** (compresa quella sui nuovi limiti di utilizzo del contante).

La terza sessione, dedicata al **caso operativo**, sarà incentrata sulla tematica scelta dai partecipanti nella precedente diretta, ossia la **corretta compilazione del prospetto del capitale e delle riserve nel caso in cui i soci di una società in regime di trasparenza decidano di distribuire riserve di capitali**.

Nella sessione di **approfondimento**, invece, ci soffermeremo sugli **effetti della crisi da Covid-19 sull'attività del sindaco revisore**, anche alla luce delle indicazioni date dal **CNDCEC** nel **documento emanato a maggio** e destinato ad integrare i precedenti documenti dedicati alla revisione dei conti.

Nella **quinta sessione**, curata come consuetudine da **Gruppo Finservice**, il dott. **Massimo Ravagnani** della **Divisione Energia** di **Gruppo Finservice**, analizzerà le **misure di efficientamento energetico a disposizione delle imprese**.

Infine, la **sessione Q&A**, nella quale daremo **risposta ad alcuni dei quesiti formulati** dai partecipanti in relazione alle tematiche trattate (agli altri daremo risposta in settimana attraverso la **pubblicazione nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution**, così come su **Facebook**).

La fruizione di **Euroconference In Diretta** avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di **Euroconference** (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

AGEVOLAZIONI

Operazioni fuori campo Iva e calcolo del fatturato

di **Sandro Cerato**

La **verifica del decremento del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019** di almeno un terzo, quale requisito (oltre al **volume di ricavi/compensi del 2019**) per accedere al **contributo a fondo perduto** di cui all'[articolo 25 D.L. 34/2020](#), deve **tener conto delle operazioni carenti di uno dei presupposti di applicazione dell'Iva**.

È quanto afferma **Assosoftware** in un **comunicato stampa del 24 giugno scorso**, richiamando anche l'indicazione contenuta nella [circolare 9/E/2020](#) dell'Agenzia delle entrate.

L'[articolo 25 del Decreto Rilancio](#), come noto, concede ai titolari di partita Iva un contributo a fondo perduto (escluso da tassazione) proporzionale al **decremento del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019**.

Tralasciando l'infelice scelta di concentrare gli effetti economici negativi derivanti dell'epidemia in un solo mese dell'anno (magari fosse così), in questa sede si concentra l'attenzione sui criteri di determinazione del fatturato, osservando sin da subito che **non esiste in ambito Iva una norma o una definizione di "fatturato"**.

Nella prassi dell'Agenzia delle entrate che si è occupata delle disposizioni che richiedono una **diminuzione di tale parametro** per accedere ad alcuni **benefici o differimenti del termine** ([circolare 9/E/2020](#) per lo **slittamento dei termini di versamento** di ritenute, Iva e contributi, e [circolare 15/E/2020](#) per l'accesso al contributo a fondo perduto) è stato precisato che **si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o delle prestazioni di servizi**, considerando le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

Ora, poiché si richiama il **momento di effettuazione dell'operazione** (determinato a norma dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#)) e dovendosi tener conto delle **operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica** (imponibili, non imponibili ed esenti in primis), si ritiene che in tale ambito sia più corretto considerare solamente le **cessioni di beni e le prestazioni di**

servizi rilevanti ai fini Iva, ossia quelle operazioni che integrano i presupposti del tributo (oggettivo, soggettivo e territoriale).

Per le **operazioni fuori campo (o escluse)**, infatti, la **verifica del momento di effettuazione non ha alcun rilievo**, così come tali operazioni **non sono prese in considerazione nell'ambito della liquidazione periodica del tributo**.

Qualche dubbio può sussistere per le **operazioni carenti del presupposto territoriale**, per le quali l'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#) richiede l'**obbligo di emissione della fattura e l'inclusione nel volume d'affari**.

Pertanto, anche tali operazioni richiedono una **corretta verifica del momento di effettuazione**, e partecipano alla **liquidazione periodica in quanto transitano obbligatoriamente nei registri Iva**.

Si ritiene quindi corretto includere tali **operazioni nella nozione di "fatturato"**.

A differenti conclusioni, come già detto, si perviene per le altre operazioni fuori campo (si pensi ad esempio ad una cessione di denaro esclusa ex [articolo 2 D.P.R. 633/1972](#)), **anche laddove il soggetto passivo decida (facoltativamente) di emettere la fattura per esigenze contabili**.

La scelta di procedere con l'**emissione del documento non muta la natura di operazioni escluse** che, come tali, **non devono influenzare la determinazione del fatturato del soggetto passivo**.

Si ricorda, infine, che per i **soggetti che non hanno l'obbligo di emissione della fattura**, la [circolare 15/E/2020](#) conferma quanto già precisato con la precedente prassi, ossia la necessità che si debba aver riguardo all'ammontare dei ricavi (dei mesi di aprile 2020 e 2019) tenendo conto delle **regole di determinazione del reddito del singolo soggetto**.

ADEMPIMENTI

Facoltà di rinuncia alla “Tremonti ambientale”: profili di criticità

di **Andrea Caboni, Gianluca Cristofori**

Seminario di specializzazione

L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AFFRONTARE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

Nel corso degli ultimi anni si è sviluppato un intenso dibattito sul tema della **cumulabilità tra l'agevolazione “Tremonti ambientale”** (prevista dall'[articolo 6, commi da 13 a 19, L. 388/2000](#)) e **gli incentivi riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) relativi al III, IV e V “Conto Energia”** (di cui ai [D.M. 06.08.2010](#), 05.05.2011 e 05.07.2012).

La questione controversa ha assunto particolare rilevanza a seguito della **comunicazione del GSE del 22.11.2017**, con la quale è stato affermato che **l'agevolazione “Tremonti ambientale” non è cumulabile con i suddetti incentivi per la produzione di energia elettrica**, precisando, altresì, che *“[...] nell'ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto. A tal fine, sarà necessario manifestarne la volontà all'Agenzia delle Entrate [...] entro dodici mesi successivi alla pubblicazione della presente news”* (termine prorogato al **31 dicembre 2019** con la successiva **comunicazione del GSE del 14.11.2018**).

In considerazione di tale comunicazione del GSE, l'**Agenzia delle Entrate**, con la **risoluzione 114/E/2018**, ha chiarito che la **rinuncia all'agevolazione fiscale della “Tremonti ambientale”** – essendo quest'ultima fruibile attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell'imponibile da operare in sede di dichiarazione dei redditi – poteva essere esercitata avvalendosi dello strumento della **dichiarazione integrativa** di cui all'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#) (entro il termine di cui all'[articolo 43 D.P.R. 600/1973](#)), ovvero attraverso una **rinuncia espressa all'istanza di rimborso**, qualora quest'ultima fosse stata presentata per fruire dell'agevolazione fiscale (sempreché il rimborso non fosse ancora stato erogato).

Successivamente, il **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III-ter**, con le **sentenze n. 6784 e n. 6785 del 29.05.2019** – rilevando *“[...] l'esigenza di garantire il rispetto dei principi di sicurezza giuridica e di certezza del diritto, posti a fondamento della tutela del legittimo affidamento dei titolari delle iniziative imprenditoriali [...]”* – ha, invece, sancito la possibilità di cumulare le tariffe incentivanti in esame con l'agevolazione fiscale “Tremonti ambientale”, provvedendo ad annullare le summenzionate comunicazioni del GSE.

In tale contesto di assoluta incertezza per gli operatori del settore, l'[articolo 36 D.L. 124/2019](#) ha stabilito che, in caso di **cumulo dell'agevolazione fiscale con gli incentivi riconosciuti dal GSE relativi al III, IV e V "Conto Energia" – al fine di mantenere il diritto a beneficiare di questi ultimi** – il contribuente ha facoltà, entro il 30 giugno 2020, di presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, pagando una somma di denaro determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta *pro tempore* vigente.

Con il successivo **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 06.03.2020** (protocollo n. 114266/2020) sono state quindi individuate le **modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione**.

La **relazione illustrativa al D.L. 124/2019** afferma che tale disposizione è finalizzata a *"superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni – anche al fine di superare i numerosi contenziosi che si sono instaurati sia in ambito amministrativo sia in ambito tributario – definendo, a livello normativo primario, la procedura diretta a consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti"*.

Permangono, tuttavia, rilevanti profili di criticità, che contrastano con la finalità "chiarificatrice" di tale disposizione, la cui applicazione determina, in talune circostanze, **gravi pregiudizi di natura economico-finanziaria per gli operatori del settore**, con il **rischio di compromettere irreversibilmente anche la stessa continuità aziendale**.

Tali pregiudizi si realizzerebbero, in particolare, nei **casi in cui il pagamento integrale dell'importo da versare entro il 30 giugno 2020 risultasse superiore al beneficio fiscale effettivamente goduto dai contribuenti**.

Tra questi, si pensi, ad esempio, ai frequenti casi in cui la variazione in diminuzione dell'imponibile, operata in sede di dichiarazione dei redditi per poter usufruire dell'agevolazione "Tremonti ambientale", abbia generato **perdite che non sono state ancora integralmente utilizzate dagli operatori, ovvero utilizzate in vigenza di un'aliquota d'imposta diversa rispetto a quella da considerare al fine di determinare l'importo delle somme da versare per il perfezionamento della definizione** in esame. Altri casi si rinvencono qualora, al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale, sia stata presentata un'istanza di rimborso e lo stesso non sia ancora stato erogato da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si realizzerebbero i medesimi pregiudizi anche nelle circostanze in cui – nell'ambito dei numerosi contenziosi aventi per oggetto rilievi sulla spettanza della **"Tremonti ambientale"** (in molti casi ancora pendenti) – i contribuenti siano stati obbligati a "restituire" le somme riferibili all'agevolazione fiscale goduta (a seguito di soccombenza, ovvero anche a seguito del pagamento delle somme richieste a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio).

Peraltro, nell'ipotesi in cui i contribuenti decidessero di non avvalersi della definizione prevista dall'[articolo 36 D.L. 124/2019](#), **non è chiaro se gli stessi possano comunque rinunciare all'agevolazione fiscale della "Tremonti ambiente" senza ricorrere a tale istituto** (seguendo

eventualmente le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella summenzionata risoluzione 114/E/2018), ovvero se la revoca degli incentivi riconosciuti dal GSE sia immediata.

Alla luce di quanto precede, la definizione prevista dall'[articolo 36 D.L. 124/2019](#) rischia di risultare inefficace e concretamente inapplicabile in molti casi, con il rischio di alimentare l'instaurarsi di ulteriori contenziosi in materia tributaria e amministrativa, con contestazioni afferenti anche la stessa **legittimità costituzionale della norma in questione**, in relazione ai **principi di proporzionalità e di capacità contributiva, con esiti assolutamente incerti**.

AGEVOLAZIONI

Il potenziamento del bonus pubblicità nel Decreto Rilancio

di **Debora Reverberi**

Seminario di specializzazione

L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AFFRONTARE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 186 D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio), nell'ambito del capo II dedicato alle misure per l'editoria, ha **ulteriormente potenziato il credito d'imposta per investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità)**, sostituendo integralmente il **comma 1-ter** dell'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#) e ss.mm.ii.

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari e delle realtà editoriali il legislatore è intervenuto in prima battuta introducendo, con l'[articolo 98, comma 1, D.L. 18/2020](#) (c.d. Decreto Cura Italia), **un regime straordinario di accesso all'incentivo limitato all'anno 2020.**

Il perdurare della situazione di emergenza sanitaria ha reso **necessario un ulteriore rafforzamento dell'intensità del credito d'imposta, mediante incremento dell'aliquota dal 30% al 50%** e contestuale innalzamento del tetto di spesa annuo a 60 milioni di euro.

La disciplina del bonus pubblicità, come modificata in ultimo dal Decreto Rilancio, presenta **limitatamente all'anno 2020** le seguenti caratteristiche:

- introduzione di un **metodo di determinazione volumetrico della base di calcolo** del credito d'imposta;
- quantificazione del credito d'imposta in misura pari **al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno 2020;**
- **differimento di 6 mesi della finestra temporale di invio della comunicazione telematica** di accesso al credito.

Il potenziamento dell'incentivo per l'anno in corso consiste innanzitutto nella variazione della base di calcolo del credito d'imposta, col **passaggio da un metodo di determinazione su base incrementale** previsto dalla norma istitutiva del credito d'imposta **ad un metodo di calcolo volumetrico**, che premia l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari ammissibili effettuati nel 2020.

Il credito d'imposta spetta nella misura unica del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, entro un tetto complessivo di 60 milioni di euro:

- su **giornali quotidiani e periodici, anche online**, entro un limite di 40 milioni di euro;
- su **emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali** non partecipate dallo Stato, entro un limite di 20 milioni di euro.

Resta **invariato l'ambito applicato soggettivo** previsto dalla norma istituiva e sono pertanto potenziali beneficiari i seguenti soggetti:

- titolari di reddito d'impresa;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali.

Tuttavia l'espresso riferimento al "*valore degli investimenti pubblicitari effettuati*" **fa decadere, per l'anno 2020, il presupposto di accesso al beneficio dell'incremento minimo dell'1%** dell'investimento pubblicitario rispetto all'anno precedente, con la conseguente ammissibilità dei seguenti soggetti:

- **soggetti che hanno effettuato investimenti 2020 inferiori a quelli 2019;**
- **soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2019;**
- **soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020.**

Sono **invariate, ai fini della concessione del credito d'imposta, le disposizioni** contenute nel [D.P.C.M. n. 90 del 16.05.2018](#).

Per quanto concerne, in particolare, **la modalità di accesso** al bonus pubblicità il legislatore ha differito di 6 mesi, per l'anno 2020, la finestra temporale di 30 giorni per l'invio delle comunicazioni telematiche al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri: **la comunicazione va presentata dal 01.09.2020 al 30.09.2020**, nelle modalità indicate al **comma 5** del citato **D.P.C.M.**.

Resta comunque confermata **la validità delle comunicazioni telematiche presentate dal 01.03.2020 al 31.03.2020**.

Ai fini della concessione dell'agevolazione **risulta irrilevante l'ordine cronologico di trasmissione** e, in caso di **insufficienza delle risorse disponibili**, si provvede al **riparto in misura percentuale** tra i soggetti ammessi.

Per quanto concerne infine **la modalità di fruizione** del credito d'imposta pubblicità risulta confermato **l'utilizzo esclusivo in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Le **regole di compensazione** sono le seguenti:

- fruizione **a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento** di comunicazione dell'ammontare spettante;
- **compensazione tramite modello F24** con il **codice tributo "6900"** istituito dalla [risoluzione AdE 41/E/2019](#);
- compensazione tramite **i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate** (Entratel o Fisconline).

Il credito d'imposta per investimenti pubblicitari **non rientra tra quelli che possono essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti**, in base all'[articolo 122 D.L. 34/2020](#).

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per le spese di sanificazione

di **Francesca Dal Porto**



Il [credito di imposta per le spese di sanificazione](#) degli ambienti e degli strumenti di lavoro è stato introdotto con l'[articolo 64 D.L. 18/2020](#), ovvero il [Decreto Cura Italia](#).

Tale articolo ha previsto, per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** il riconoscimento, per il periodo d'imposta 2020, di un **credito d'imposta, nella misura del 50 per cento** delle **spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Il **Decreto Liquidità**, [articolo 30 D.L. 23/2020](#), ha **esteso l'ambito oggettivo della disposizione agevolativa**, prevedendo l'attribuzione del credito d'imposta anche alle spese, sostenute nell'anno 2020, per l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri dispositivi di sicurezza** finalizzati a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Con la [circolare 9/E/2020](#), al paragrafo 13, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **sono agevolabili le spese sostenute dagli esercenti attività d'impresa, arte e professione** per:

- **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)**, come ad esempio le mascherine chirurgiche, le mascherine Ffp2 e Ffp3, i guanti, le visiere di protezione, gli occhiali protettivi, le tute di protezione e i calzari;
- **l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza** volti a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali ad esempio le barriere e i pannelli protettivi;
- **l'acquisto di detergenti mani e di disinfettanti.**

L'[articolo 125 Decreto Rilancio](#), in sostituzione della misura precedentemente prevista (sono abrogati gli articoli 64 del Decreto Cura Italia e 30 del Decreto Liquidità), ha introdotto, al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, per:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore;
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti,

un **credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**.

Il credito d'imposta spetta **fino ad un massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di **200 milioni di euro per l'anno 2020**.

L'articolo prevede che **sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:**

1. la **sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale** e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. l'acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**;
4. l'acquisto di **dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. l'acquisto di **dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Alla luce dei chiarimenti forniti con la [circolare 9/E/2020](#) e dell'elencazione delle spese comprese nell'agevolazione, sorge il dubbio circa la **possibilità di usufruire del credito d'imposta anche per le spese sostenute per l'acquisto di macchine capaci di generare ozono per la sanificazione dell'aria**.

Per molte imprese, infatti, che devono sanificare spesso gli ambienti di lavoro (si pensi a strutture ricettive, a ristoranti, ad ambienti aperti al pubblico dove non è facile garantire il ricambio dell'aria, ecc.), potrebbe risultare **assai più economico acquistare un macchinario di questo tipo piuttosto che sostenere spese periodiche, chiamando imprese esterne specializzate in sanificazione**.

Con il **Protocollo del 31 luglio 1996 n. 24482**, il Ministero della Sanità ha **riconosciuto l'utilizzo dell'ozono nel trattamento dell'aria e dell'acqua come presidio naturale per la sterilizzazione** di ambienti contaminati da batteri, virus, muffe, acari e spore.

Si potrebbe quindi ritenere l'utilizzo di un macchinario capace di generare ozono come **sostitutivo di un qualsiasi intervento di sanificazione** e come tale **agevolabile col credito**

d'imposta previsto.

In realtà, **non c'è chiarezza sull'efficacia di tali sistemi di purificazione** dell'aria rispetto alla contaminazione da Sars2 – COV.

La **circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020**, in materia di Covid 2019, precisa che *“le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1%-0,5%) etanolo (62%-71%) o perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di contatto adeguato”*.

La **circolare non fa riferimento a sistemi alternativi di sanificazione.**

Il credito d'imposta è utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in **compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Non si applicano i limiti di compensazione di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#).


Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'individuazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione e la fruizione del credito d'imposta è demandata ad un **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**



Hitler in Italia – Dal Walhalla al Ponte Vecchio, maggio 1938

Franco Cardini, Roberto Mancini

Mulino

Prezzo – 22,00

Pagine – 256

Il 3 maggio 1938 Hitler con il suo numeroso seguito arrivava in Italia in visita di Stato. In sette giorni il Führer avrebbe visitato Roma, Napoli e Firenze. Nel dispiegare grandi apparati cerimoniali preparati con cura, il regime fascista volle accoglierlo proponendogli tre «quinte di scenario»: il glorioso passato della nazione che aveva in Roma le radici del suo destino; il mare che essa aveva solcato e dominato e che sarebbe stato ancora suo; l'arte e la cultura che avevano affascinato schiere di viaggiatori venuti da Oltralpe. La visita di Hitler, che seguiva quella fatta pochi mesi prima da Mussolini in Germania, si inseriva in un quadro di politica internazionale quanto mai complesso e il duce, nonostante i discorsi ufficiali, esitava ancora

dinanzi alla prospettiva di un'alleanza col Reich. Di lì a poco però, con il «Manifesto della razza», il regime imboccò una strada irreversibile e fatale.



Ricordami nell'acqua


Eloisa Donadelli

Sperling & Kupfer

Prezzo – 16,90

Pagine – 288

Suo padre Dino scelse per lei un nome importante, Neve, che parlasse dell'acqua nella forma da lui più amata. L'acqua che, nel bene e nel male, aveva accompagnato la loro vita: limpida e dissetante, come quella di montagna, calda ed eterea, come quel vapore che avvolgeva le pozze termali, per le quali il suo paese natio, Aquasalus, era conosciuto. È l'ultima settimana di ottobre e Neve decide di lasciare Rocco, Milano e la loro vita insieme per tornare a casa, alle proprie radici, per salutare i suoi fantasmi. Sono passati vent'anni da quando suo padre, nota guida alpina, è scomparso sulle Alpi, durante un'escursione solitaria: il corpo non è mai stato rinvenuto e Neve si è sempre rifiutata di accettare la sua morte. Questo ritorno alle origini avrà per la giovane donna il sapore dolcemente amaro di un sacrificio e di una scoperta, necessario per affrontare la sua infanzia e le sue mancanze, per comprendere cosa significhi essere figlia prima di soccombere all'impossibilità di essere madre.



La salita dei Saponari


Cristina Cassar Scalia

Einaudi

Prezzo – 18,00

Pagine – 312

Solo un caso molto complesso può distogliere, anche se per poco, il vicequestore Vanina Guarrasi dalla caccia ai propri fantasmi e riportarla in azione. Anzi, qualcosa di più di un caso: un intrigo internazionale all'ombra dell'Etna.



Il borghese Pellegrino

Marco Malvaldi


Sellerio

Prezzo – 14,00

Pagine – 288

A cinque anni di distanza dal suo primo, fortuito, caso criminale (raccontato nel precedente *Odore di chiuso*), Pellegrino Artusi è ospite di un antico castello che un agrario capitalista ha

acquisito con tutta la servitù, trasformando il podere in una azienda agricola d'avanguardia. È stato invitato perché è un florido mercante, nonché famoso autore della Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, il libro con cui codificava la cucina italiana e contribuiva anche, con i sapidi aneddoti uniti alle ricette, a diffondere nei tinelli delle case la lingua nazionale. Oltre al proprietario, Secondo Gazzolo, con la moglie, completano il gruppo altri illustri signori. Il professor Mantegazza, amico di Artusi, fisiologo di fama internazionale; il banchiere Viterbo, tanto ricco quanto ingenuo divoratore di vivande; il dottor D'Ancona, delegato del Consiglio di Amministrazione del Debito Pubblico della Turchia; Reza Kemal Aliyan, giovane turco, funzionario dello stesso consiglio; il ragionier Bonci, assicuratore con le mani in pasta; sua figlia Delia che cerca marito ma ancor più avventure. Riunisce tutti non solo il fine conviviale, ma anche un affare in fieri. Sono infatti gli anni d'inizio secolo in cui la finanza europea si andava impadronendo del commercio internazionale del decadente Impero Ottomano. Accade che, tra un pranzo, un felpato attrito di opinioni e interessi, un colloquio discreto, viene trovato morto un ospite; è chiuso a chiave in camera da letto ma il professor Mantegazza è sicuro: è stato soffocato da mani umane. Circostanze che non collimano, passaggi segreti, colombe viaggiatori, tresche clandestine, fanno entrare ed uscire dalla scena, o agire coralmemente, i personaggi, con la vivacità di un teatro brillante. E si adatta al luogo una sfumatura di gotico, in ironico contrasto con l'atteggiamento scienziata all'epoca di gran voga.



Butcher's Crossing

John Williams

Fazi

Prezzo – 10,00

Pagine – 360

«Bastava un solo sguardo, o quasi, per contemplare tutta Butcher's Crossing. Un gruppo di sei baracche di legno era tagliato in due da una stradina sterrata e poco oltre, su entrambi i lati, c'erano alcune tende sparse». Ecco lo sperduto villaggio del Kansas dove, in una torrida giornata del 1873, giunge Will Andrews, ventenne bostoniano affamato di terre selvagge. L'America sta cambiando, la ferrovia in breve scalzerà la tensione verso l'ignoto che aveva

permeato il continente, lasciando solo il mito della frontiera. Eppure, il giorno in cui Will sente sotto i piedi la sua terra promessa, esiste ancora la caccia al bisonte, un'esperienza portentosa, cruenta e fondante, archetipo della cultura americana. È questo che il ragazzo vuole: dimenticare le strade trafficate ed eleganti di Boston e rinascere in una terra che lo accolga come parte integrante della natura. Ma in questi luoghi lontani dalla costa orientale e dalla metropoli gli uomini sono legnosi, stremati dall'attesa di un riscatto mai ottenuto e negli occhi custodiscono tutta l'esperienza del mondo. La caccia, l'atroce massacro di cui Will si rende complice, è un momento in cui si addensano simbologie, dove il rapporto tra l'essere umano e la natura diventa grandiosa rappresentazione, ma soprattutto è un viaggio drammaticamente diverso da ciò che il ragazzo si aspettava, da quel che immaginava di scoprire su se stesso e sul suo paese. Rito iniziatico, memoriale della fine di un'epoca, Butcher's Crossing è una riflessione sul rapporto tra l'essere umano e la natura, il racconto di una rivoluzione personale e collettiva che si produce sullo sfondo di un paesaggio quasi mistico.